

Fatturazione elettronica

La prassi dell'Agenzia Entrate

Documenti di Prassi emanati dall'Agenzia delle Entrate in tema di fatturazione elettronica – Forum organizzati dalla stampa specializzata - FAQ

- ❑ **Circolare** dell'Agenzia delle Entrate del **30 aprile 2018, 8/E**
- ❑ **Circolare** dell'Agenzia delle Entrate del **2 luglio 2018, 13/E** (Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica in risposta a specifici quesiti posti anche dalla stampa specializzata nell'ambito di Forum con l'Agenzia)
- ❑ **Risposta n. 34 dell'11 ottobre 2018** dell'Agenzia delle Entrate Divisione Contribuenti ad Interpello
- ❑ **Videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018** – Risposte dell'Agenzia delle Entrate a quesiti
- ❑ **Forum di ItaliaOggi del 15 novembre 2018** – Risposte dell'Agenzia delle Entrate a Quesiti
- ❑ **Guida «La fatturazione elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate»** disponibile sul sito dell'Agenzia
- ❑ **FAQ** a disposizione alla sezione «Fatture e corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate»

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Soggetti interessati - Decorrenza

A partire dal **1.1.2019** la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'**obbligo della fatturazione elettronica per tutti i soggetti IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato**

OBBLIGO FE PER TUTTI I SOGGETTI PASSIVI IVA RESIDENTI O STABILITI

NO OBBLIGO PER SOGGETTI NON RESIDENTI IDENTIFICATI DIRETTAMENTE O TRAMITE RAPPRESENTANTE FISCALE

ESONERATI I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL «REGIME DI VANTAGGIO» E DEL «REGIME FORFETTARIO» - NUOVO LIMITE 65.000

Anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1.07.2018 per alcuni settori:

- **cessioni di benzina o gasolio** utilizzati come carburante per motori per **uso autotrazione** (*escluse dall'anticipazione le cessioni di carburante presso impianti stradali di distribuzione*) – Dal 1.1.2019 abrogazione della scheda carburante;
- **prestazioni rese da subappaltatori/subcontraenti negli appalti stipulati con la PA.**

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Soggetti interessati – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI

Circolare AE 13/E, Risposta 1.2

Con la **decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16.4.2018**, l’Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale. In particolare, **l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano**, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a **disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario**. L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dall’articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, **disponeva** che l’obbligo di fatturazione elettronica riguardasse «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti **o identificati** nel territorio dello Stato». ...ai sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.

Pertanto, solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica. Di converso, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale.

Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di proporzionalità) la **possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea** della fattura ove ne facciano richiesta.

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Soggetti interessati – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI

Decreto Fiscale

Art. 15 del D.L. 119 del 23 ottobre 2018 (C.d. Decreto Fiscale)

«All’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «,stabiliti o identificati» sono sostituite dalle seguenti «o stabiliti»



QUINDI ORA LA NORMA PREVEDE CHE L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA SIA SOLO PER SOGGETTI RESIDENTI O STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO

OBBLIGO FE ATTIVA PER
NON RESIDENTI NON
STABILITI MA
IDENTIFICATI

NO

OBBLIGO FE VERSO
NON RESIDENTI NON
STABILITI, MA
IDENTIFICATI

?

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Soggetti interessati – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI

Forum ItaliaOggi 15 novembre 2018

Si chiede di precisare se la **fatturazione elettronica nei confronti dei soggetti esteri identificati in Italia** sia **obbligatoria o facoltativa**. Si chiede, inoltre, **se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica** (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, **se debbano procedere alla conservazione elettronica** ai sensi del dm 17 giugno 2014 oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.

I soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI anche nei confronti degli operatori consumatori finali (B2C), nei confronti degli operatori che rientrano nel regime di vantaggio e in quello forfettario e anche nei confronti dei soggetti identificati., per trasmettere al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche destinate ai predetti cessionari/committenti, **il cedente/prestatore potrà inserire il valore predefinito “0000000” [n.b. non XXXXXXXX da utilizzare per non residenti] nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).**

Le fatture elettroniche trasmesse al SdI saranno poi messe a disposizione dei cessionari/committenti nelle loro specifiche aree riservate del sito dell’Agenzia delle entrate. **Si ritiene opportuno, inoltre, che il cedente/prestatore consegni al cliente una copia della fattura elettronica inviata al SdI evidenziando a quest’ultimo che potrà acquisire l’originale del documento nella sua area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate.** Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e **gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche e di conservarle elettronicamente. [n.b. la dottrina ritiene obbligatoria la conservazione in modalità elettronica cfr Sole 24 ore del 20 novembre 2018]**

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Soggetti interessati – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI MA IDENTIFICATI

Forum ItaliaOggi 15 novembre 2018

OBBLIGO FE DA PARTE DI SOGGETTI PASSIVI RESIDENTI E STABILITI VERSO NON RESIDENTI NON STABILITI, MA IDENTIFICATI

?



SI

TRASMISSIONE TRAMITE PEC/ CODICE DESTINATARIO OVVERO DISPONIBILITA' NELL'AREA RISERVATA – OPPORTUNITA' COPIA ELETTRONICA/ANALOGICA (? OPPORTUNITA')

OBBLIGO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FE RICEVUTE DA PARTE DI SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI, NON STABILITI, MA IDENTIFICATI

?



?

SE UN SOGGETTO NON RESIDENTE, MA IDENTIFICATO DEVE ESERCITARE IL DIRITTO DI DETRAZIONE CON RIFERIMENTO A FE E' SUFFICIENTE LA COPIA ANALOGICA EMessa PER OPPORTUNITA' ?

ATTENZIONE
DIFFERENZA
RISPETTO
CIRCOLARE 13/E



Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Fatturazione differita – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

FATTURAZIONE DIFFERITA

Circolare AE 13/E, Risposta 1.3

Riferita all’entrata in vigore della FE per il settore dei carburanti, ma rilevante a livello di principio

Per determinare gli obblighi di forma occorre tenere in considerazione il momento di emissione del documento.

Ne deriva che, seppure riguardanti operazioni effettuate in epoca precedente, **tutte le fatture emesse a far data dal 1° gennaio 2019 - come quelle c.d. “differite”, emesse, ex articolo 21, comma 4, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, entro il 15 gennaio 2019 in riferimento al mese di dicembre 2018 - dovranno essere elettroniche e veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SdI).**



Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Fattura ricevuta in ritardo – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

FATTURA 2018 RICEVUTA IN RITARDO

Videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018, ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico?

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'articolo 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), **per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.**

Pertanto, **il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura.** Nel caso evidenziato nel quesito se la fattura è stata **emessa e trasmessa nel 2018** (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, **la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica.**

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Fatturazione differita – Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

FATTURAZIONE DIFFERITA

Videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018

Nell'ambito della fattura elettronica è possibile l'uso della fattura differita?

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72 e quindi **è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita"**.

Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di **cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019**, l'operatore Iva residente o stabilito potrà emettere una **fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019** avendo cura di:

- al momento della cessione (20 gennaio), emettere un Ddt o altro documento equipollente (con le caratteristiche determinate dal Dpr 472/1996) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019 indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- **far concorrere l'Iva alla liquidazione del mese di gennaio.**

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Fatturazione differita – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

FATTURAZIONE DIFFERITA PRESTAZIONI DI SERVIZI – FATTURA PRO-FORMA

Forum ItaliaOggi 15 novembre 2018

*Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le **prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione**”. Si chiede di conoscere il parere dell’Agenzia in merito alla **idoneità di documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”)**, riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, **a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo.***

Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: **un documento come la c.d. “fattura pro - forma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.**



SI’ FATTURAZIONE DIFFERITA SULLA BASE DI UNA PRO-FORMA

...N.B.: NON SI STA PARLANDO DELLA FATTURA PRO-FORMA EMESSA ANTE INCASSO

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Termini di emissione fattura – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA

Circolare AE 13/E, Risposta 1.5

....nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che «**La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali"** del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

....in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni , considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, **si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.**



OK MINIMO RITARDO SENZA PREGIUDIZIO PER LA CORRETTA LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Termini di emissione fattura – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA

Art. 10 del D.L. 119 del 23 ottobre 2018 (C.d. Decreto Fiscale)

Forum ItaliaOggi 15 novembre 2018

All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «**Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:**

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».



**NO SANZIONI PER EMISSIONE
ENTRO IL 16 DEL MESE
SUCCESSIVO A QUELLO DI
RIFERIMENTO IN BASE
ALL'EFFETTUAZIONE**

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Fattura in ritardo/detrazione – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

FATTURA IN RITARDO -DETRAZIONE

Videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018

Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l'imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell'articolo 25 sarà sanzionabile?

Nel caso di specie si ritiene che avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, **la sanzione non sarebbe applicabile.**

Al contrario, **se non riceve la fattura elettronica via Sdi entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione la sanzione risulterà applicabile**, in quanto ha detratto l'Iva in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI).



OK DETRAZIONE SE FATTURA ELETTRONICA RICEVUTA ENTRO LA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE IN CUI L'IMPOSTA E' STATA DETRATTA

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Fattura in ritardo/detrazione – Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

FATTURA IN RITARDO -DETRAZIONE

Art. 14 del D.L. 119 del 23 ottobre 2018 (C.d. Decreto Fiscale)

Forum ItaliaOggi 15 novembre 2018

Una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100/98, stabilendo che -, **entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.**

Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Inoltro fattura scartata– Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

MODALITA’INOLTRO FATTURA SCARTATA

Circolare AE 13/E, Risposta 1.6

Si chiede se, a fronte dello scarto di una fattura da parte del SdI si possa procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso da quello iniziale

.. variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI

Si ritiene.. che la **fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.**

Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono **alternativamente:**

- a) l’emissione di una fattura con nuovo numero e data** (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), **per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;**
- b) l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specific numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale**, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Fattura scartata– Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

MODALITA’INOLTRO FATTURA SCARTATA PER PARTITA IVA INESISTENTE

Videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita IVA inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Le due ipotesi vanno distinte.

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di **partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe tributaria**, lo **SdI scarta la fattura** in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del Dpr 633/72.

Nel caso in cui la **fattura elettronica riporti un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe tributaria**, lo **SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali**: in tali situazioni l'agenzia delle Entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Fattura scartata– Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

FATTURA SCARTATA – RIFIUTO FUORI DALLO SDI

Videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata cosa devo fare?

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica **non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto"** di una fattura.

Pertanto, nel caso in esempio, **il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (via email, telefono eccetera): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale dello SdI.**

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Operazioni prive di controparte– Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

OPERAZIONI PRIVE DI CONTROPARTE: OMAGGI, AUTOCONSUMO, PASSAGGI INTERNI

Videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018

Forum ItaliaOggi 15 novembre 2018

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica riguardano anche le operazioni prive di controparte? Esempio: autoconsumo dell'imprenditore individuale, ovvero all'autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Sì, le fatture per **omaggi** per documentare l'**autoconsumo** o il **passaggio tra contabilità separate** vanno emesse come **fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio**.

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Inversione contabile/integrazione– Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

INVERSIONE CONTABILE/INTEGRAZIONE

Circolare AE 13/E, Risposta 3.1

Videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018

Forum ItaliaOggi 15 novembre 2018

Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, **nei casi in cui il debitore dell'imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell'assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l'integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell'imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 633/72.**

Per gli **acquisti intracomunitari** e per gli **acquisti di servizi extracomunitari**, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l' «**esterometro**».

Per gli **acquisti interni** per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura **"N6"** in quanto l'operazione è **effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72**, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una **"integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta** e la conseguente registrazione ... l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una **modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.**

Al riguardo, si evidenzia che **tale documento - che per consuetudine viene chiamato "autofattura" [.....o integrazione n.d.r.]** poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, **l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente - può essere inviato al Sistema di Interscambio** e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Fattura per conto terzi – Chiarimenti dell'Agazia delle Entrate

FATTURA PER CONTO TERZI

Videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018

In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, Dpr 633/72), i soggetti **emittenti sono anche destinatari della fattura**. Si chiede se **il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente glielo comunica con modalità estranee allo SdI**.

Lo SdI consegna la fattura all'indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, **qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente/prestatore lo SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura**, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale.

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Operazioni fuori campo – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

OPERAZIONI FUORI CAMPO

Videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018

Obbligo di e-fattura per le operazioni fuori campo?

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'Iva (ad esempio, le operazioni "monofase" di cui all'articolo 74 del Dpr 633/72), **le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura**. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che **le regole tecniche stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche «fuori campo Iva» con il formato XML**; pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il «codice natura» da utilizzare per rappresentare tali operazioni è **«N2»**.

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – PEC– Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

POSSIBILE INDICARE PIU’ PEC

Videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018

L'impresa, anziché utilizzare l'indirizzo Pec iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo Pec da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?

Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la **possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più Pec, anche diverse da quella legale registrata in Inipec** (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata -www.inipec.gov.it). Peraltro, l'operatore Iva residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l'indirizzo telematico (ad esempio Pec) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all'Agenzia delle entrate. **Il Sistema di interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all'indirizzo telematico (come la Pec) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l'operatore Iva che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato nel portale "Fatture e Corrispettivi" l'indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.**

Nuovo obbligo di fatturazione elettronica – Lettera di intento– Chiarimenti dell'Agazia delle Entrate

SPAZIO LETTERA DI INTENTO

Videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018

Deve essere indicata sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta?

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini Iva, il numero della lettera d'intento. Si ritiene che l'informazione possa essere inserita nell'XML della fattura elettronica utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio, "**Causale**") che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti.